NORME E TRIBUTI

Mercoledì **4 Settembre 2013** | Il Sole 24 ORE | www.ilsole24ore.com • @24NormeTributi

AMBIENTE
Il Governo apre alle imprese sul Sistri
▸ pagina 14

5.300
La stima delle società secondo la Corte dei conti

LAVORO
Mobilità nelle società controllate dalla «Pa»
▸ pagina 14

COMMERCIALISTI
Per il tirocinio arrivano le regole transitorie
▸ pagina 15

GIURISPRUDENZA
Danni da trasfusione, l'Italia deve risarcire
▸ pagina 15

Diritto societario. Dopo il decreto 76 restano molti problemi per la formazione delle società a responsabilità limitata

Per le Srl costituzione in salita

Gli operatori alle corde per le modalità di versamento del capitale sottoscritto

IL PARADOSSO

Quando semplificare complica le situazioni

di **Angelo Busani**

Non sempre la ricerca delle semplificazioni (in generale più che opportuna) produce gli effetti sperati: talvolta si può riuscire a complicare situazioni che non lo erano affatto. Come è accaduto, per esempio, con l'abolizione del deposito in banca dei "centesimi" per costituire nuove Srl. La "scocciatura" di andare in banca a versare i "centesimi" è stata sostituita con un rimedio che potrebbe essere peggiore del male: da un lato, ora sembra occorra la presenza dei neo-nominati amministratori all'atto costitutivo; dall'altro non si sa bene come intestare l'assegno contenente i "centesimi" (né se si possa trattare di un assegno bancario).

Gli amministratori di una società neo-costituita sono ovviamente presenti all'atto costitutivo se ne sono anche i soci; in caso contrario, la loro assenza è abbastanza scontata. Assenti "per definizione" sono poi gli amministratori stranieri che non si sobbarcano un viaggio per una firma. Fino a oggi, hanno potuto accettare la carica "a distanza", ma ora, se devono ricevere i "centesimi", la situazione si complica.

Quanto poi al versamento, è dubbio che si possa effettuarlo con un semplice assegno bancario. Bancario o circolare che sia l'assegno, inoltre, si tratta di capire come intestarlo. Alla costituenda società che è un soggetto ancora "inesistente" quando l'assegno viene emesso? A nome di un amministratore? Trattandosi di un titolo "non trasferibile", questi non potrebbero versarlo che sul loro conto personale. Al signor Rossi, «quale nominando amministratore della costituenda Srl»? Già si vedono i capelli dritti del cassiere cui venga presentato per l'incasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Per costituire una "nuova" **Srl** restano da risolvere ancora diversi problemi operativi, a partire dal versamento dei cosiddetti "**centesimi**". Risulta, infatti abolito, dall'articolo 9, comma 15-bis, del Dl 76/2013 come convertito in legge 99/2013, l'obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro, se la società è pluripersonale, o l'intero capitale sottoscritto, se la società è unipersonale. Tuttavia l'obbligo di versamento in banca dei centesimi è stato mantenuto per la costituzione di società per azioni (ma non è chiara questa differenza di trattamento tra Spa e Srl).

Se in linea teorica l'abolizione dell'obbligo del versamento dei centesimi in banca può apparire una semplificazione, dalla stessa derivano alcuni profili di notevole complicazione. Anzitutto, occorre osservare che la legge oggi prescrive l'effettuazione del versamento direttamente, «alle persone cui è affidata l'amministrazione» e che «i mezzi di pagamento» utilizzati per il versamento dei centesimi siano «indicati nell'atto» costitutivo (nuovo articolo 2464, comma 4, del Codice civile); per inciso, se si tratta di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007), e altro non resta che immaginarne un versamento mediante assegno (evidentemente intestato alla costituenda società).

È dubbio che però possa trattarsi di un assegno bancario: non essendone garantita la copertura, è difficile pensare che sia in tal caso rispettata la norma secondo cui «alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che è una "condizione" per poter procedere alla costituzione della società (articoli 2329, 2463 e 2464 del Codice civile).

LA NUOVA DISCIPLINA
Prescritto il pagamento agli amministratori che però non sempre sono presenti all'atto di «fondazione»

Dal quadro normativo pare inoltre necessario che gli amministratori debbano essere presenti alla stipula dell'atto costitutivo e accettare seduta stante l'incarico. Il fatto è che la scena della presenza degli amministratori all'atto costitutivo è frequente, ma non scontata. Anzi, nel caso in cui la Srl sia costituita tra soci diversi dalle persone fisiche, è abbastanza normale che coloro che sono nominati amministratori della nuova Srl non siano presenti. La percentuale di assenza raggiunge poi la massima punta quando le Srl sono costitute da soci non italiani che, di solito, rilasciano procura al loro avvocato italiano e gli stranieri che sono nominati amministratori invariabilmente non presenziano. Di qui il dubbio se coloro che saranno nominati amministratori, in vista di tale incarico, possano sopperire a questo onere della presenza fisica. Alla risposta positiva si può probabilmente giungere attraverso due "strategie": in vista della sua nomina, il candidato amministratore potrebbe in effetti accettare in anticipo la carica e rilasciare una procura (ad esempio, a un professionista italiano), affinchè questi possa, in nome e per conto del suo "mandante", ricevere il versamento dei centesimi (non appare che l'attività demandata a questo procuratore sia così "personale" da non poter essere a lui delegata); i futuri soci potrebbero conferire a una banca un mandato irrevocabile di ricevere il versamento dei centesimi in un conto vincolato al fatto che una certa società sia costituita entro un dato termine e che il conto possa essere movimentato solamente da coloro che di tale società risulteranno essere gli amministratori. Quest'ultima soluzione si scontra con gli standard delle procedure bancarie, che dovrebbero essere rese flessibili a questo nuovo scenario: ma non appare impossibile riuscirci, visto che le banche, come detto, tengono comunque attiva la analoga procedura di deposito dei centesimi per la costituzione di Spa.

Altra tematica inerente a quanto è stato finora osservato è quella relativa al versamento del denaro «alle persone cui è affidata l'amministrazione». Non pare che dall'espressione normativa sia derivabile un versamento necessariamente congiunto e contemporaneo a tutti coloro che sono nominati amministratori, anche perché nel sistema c'è (articolo 1716 del Codice civile) un principio di eseguibilità in via disgiuntiva degli incarichi conferiti a una pluralità di soggetti. Pertanto, pare sufficiente che il versamento dei centesimi avvenga nelle mani di uno solo dei neo nominati amministratori e quindi a prescindere dal fatto che siano tutti presenti e che tutti abbiano già accettato la carica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

25%
I "centesimi"
L'articolo 9, comma 15-bis, del Dl 76/2013 come convertito in legge 99/2013, ha abolito l'obbligo di versare in banca i cosiddetti "centesimi", vale a dire una quota pari ad almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro, se la società è pluripersonale, o l'intero capitale sottoscritto, se la società è unipersonale

1.000 €
Il limite per i contanti
La legge prescrive l'effettuazione del versamento direttamente, «alle persone cui è affidata l'amministrazione» e che «i mezzi di pagamento» utilizzati per il versamento dei centesimi siano «indicati nell'atto» costitutivo. Tuttavia se si tratta di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, decreto legislativo 231/2007)

La procedura. L'opzione è possibile solo per regolamentare situazioni temporanee

Nelle compagini «leggere» statuto standard derogabile

Il Dl 76/2013 ha escluso il limite della partecipazione alla **Srls** (società a responsabilità limitata semplificata), di soci con meno di 35 anni e ha ammesso la presenza di amministratori "estranei". Ma anche per l'applicazione di queste novità sorgono problemi operativi.

La Srls è caratterizzata dal quasi totale abbattimento dei costi professionali di costituzione, a fronte del fatto che, per dar vita a una Srls, occorre utilizzare un **atto costitutivo "standard"**, definito in un decreto ministeriale. Il problema è che il decreto oggi vigente (il Dm 138/2012) è disallineato con le novità apportate dal Dl 76/2013 e quindi si pongono alcuni quesiti. Si possono comunque costituire le Srls, anche senza che il Dm 138/2013 sia stato adeguato? Ed eventualmente, se la risposta alla precedente domanda è positiva, quanto il Dm 138/2012 si può "ritoccare", visto che il Dl 76/2013 ha qualificato come "inderogabili" le clausole fissate dal provvedimento ministeriale per il "modello standard" di atto costitutivo?

A queste domande si può tentare di dare una risposta congiunta: le Srls si possono senz'altro costituire, ma modificando il Dm 138/2013 nelle parti che si sono rese obsolete, sostituendole con le prescrizioni discendenti dalle nuove norme del Dl 76/2013.

CONTRASTI NORMATIVI
Il decreto ministeriale oggi vigente non è allineato con le novità apportate dal decreto legge

Anzitutto, occorrerebbe espungere il punto 5 del Dm 138/2013, secondo cui gli amministratori devono essere soci, poiché, come detto, il Dl 76/2013 ha reso possibile che gli amministratori siano soggetti diversi dai soci. Anzi, se si intendono nominare amministratori "estranei", occorre senz'altro inserire nell'atto costitutivo della Srls una previsione in tal senso, al fine di disattivare il divieto di nomina di non soci comunque dettato (salvo appunto esplicita deroga) per qualsiasi Srl dall'articolo 2475 del Codice civile. Deve poi essere cancellato anche il punto 4 del Dm 138/2013, perché conteneva l'abrogato divieto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti che avessero compiuto più di 34 anni.

Nonostante la disposta "inderogabilità" delle clausole del modello standard non pare inoltre che sia vietato introdurre nell'atto costitutivo clausole attinenti alla regolamentazione di "situazioni temporanee" quali: a) la data di chiusura del primo esercizio (ad esempio ragguagliandola all'anno solare); b) la durata in carica del primo organo amministrativo (per evitarne la permanenza in carica a tempo indeterminato). Invece, non pare possibile introdurre nell'atto costitutivo di Srls clausole destinate a regolamentare stabilmente la vita della società, frutto di un'opzione manifestata dai soci costituenti: principalmente, non è quindi possibile integrare lo standard fissato dal Dm 138/2012 con clausole attinenti – per citarne alcune – i "particolari diritti" dei soci, la "circolazione" delle quote di partecipazione al capitale sociale, casi di recesso ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, casi di esclusione dalla società, forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione, forme di decisione degli amministratori diverse dalla riunione collegiale, un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello stabilito dalla legge, forme di decisione dei soci diverse dalla riunione assembleare, modalità di convocazione dell'assemblea e quorum assembleari diversi da quello prescritti dalla legge e l'attribuzione ai soci del potere di decisione su questioni gestionali della società.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

In edicola

Domani con Il Sole-24 Ore in regalo uno speciale sulle novità del decreto Imu

La telenovela dell'Imu prosegue e cambiano in continuazione le regole per i contribuenti. Con il Dl 102/2013, approvato la scorsa settimana dal Governo, tramonta per sempre l'acconto 2013 sulle abitazioni principali, mentre il saldo di dicembre viene al momento solo sospeso: sarà la legge di stabilità a cancellarlo, ma dovrà anche trovare le risorse per farlo. Intanto il restyling continuo dell'imposta propone novità anche ai proprietari di terreni agricoli e di fabbricati strumentali all'attività agricola, mentre gli sconti per gli altri immobili d'impresa sono usciti in extremis dal provvedimento. Anche in questo caso, sarà la legge di stabilità a dover intervenire, sempre con l'obbligo di recuperare i fondi per coprire le novità.

In tanto movimento, diventa indispensabile fare il punto della situazione, e illustrare le regole ora in vigore per ogni tipologia di immobile. Per questa ragione domani Il Sole 24 Ore propone, in regalo per i lettori, uno speciale che approfondisce le conseguenze operative del provvedimento del Governo per i proprietari di abitazioni principali, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, le imprese e i titolari di altri immobili, oltre alle prospettive per il 2014.

Uno speciale di quattro pagine. La copertina dell'inserto che sarà contenuto nel Sole 24 Ore di domani sulle novità per l'Imu

Online

DOCUMENTI
Il decreto legge sul lavoro

Il decreto legge sul lavoro commentato articolo per articolo. Il testo è disponibile in versione digitale e sul nostro sito all'interno della sezione «Store24», all'indirizzo **www.ilsole24ore.com/store24**

I temi di oggi

Atto costitutivo "standard"	12
Centesimi	12
Contributi volontari	14
Inps	14
Pec	13
Produttori	14
Registro imprese	13
Rendite vitalizie	14
Ricongiunzioni	14
Riforma del condominio	15
Riscatti	14
Sistri	14
Srl	12
Srls	12
Trasportatori e gestori	14

LE NOVITÀ DEI PROVVEDIMENTI D'ESTATE 2013

DECRETO ENERGIA
DECRETO FARE
DECRETO SALVA IVA
DDL SEMPLIFICAZIONI
PROVVEDIMENTI SEMPLIFICAZIONE ADE
FOCUS REDDITOMETRO
FOCUS COMUNICAZIONE BENI AI SOCI
FOCUS FISCALITÀ IMMOBILIARE

Incontro di 1 giornata intera (settembre - ottobre 2013)

ALESSANDRIA	27 Settembre	MODENA	04 Ottobre	TIRRENIA	01 Ottobre
ANCONA	03 Ottobre	NAPOLI	04 Ottobre	TORINO	02 Ottobre
BERGAMO	01 Ottobre	PADOVA	25 Settembre	TRENTO	26 Settembre
BOLOGNA	02 Ottobre	PALERMO	02 Ottobre	TREVISO	26 Settembre
BRESCIA	01 Ottobre	PARMA	04 Ottobre	VERONA	26 Settembre
FIRENZE	02 Ottobre	PESARO	03 Ottobre	VICENZA	25 Settembre
GENOVA	27 Settembre	PORDENONE	26 Settembre		
MILANO	02 Ottobre	ROMA	04 Ottobre		

Quote di partecipazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€125,00 + IVA
QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
MEDESIMA INTESTAZIONE DI FATTURA
€90,00 + IVA
QUOTA RISERVATA ISCRITTI
MASTER BREVE 2013/2014
€75,00 + IVA
NON CUMULABILE CON SCONTO PRIVILEGE CARD

acomunicazione.com

GIORNATA DI STUDIO
tel. 045 8201828
formazione@euroconference.it
www.euroconference.it
Gruppo EUROCONFERENCE® costruiamo competenze